Spedizione in abbonamento postale

Anno 98° — Numero 8

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 10 gennaio 1957 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 848-184 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510 Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510 Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in Roma, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via Marco Minghetti n. 31; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano Napoli, Firenze e Torino possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo

SOMMARIO

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Ricompensa al valor militare

Decreto Presidenziale 18 ottobre 1956
registrato alla Corte dei conti il 19 novembre 1956
registro n. 17 Aeronautica, foglio n. 3

E' conferita la seguente decorazione al valor militare:

MEDAGLIA DI BRONZO

LI GRECI Aldo, capitano pilota. — Comandante di squadriglia, si distingueva in numerose azioni di scorta e caccia. Durante la più dura offensiva nemica del settore orientale, col suo esempio, manteneva alto lo spirito combattivo dei suoi dipendenti impegnati con lui in azioni di caccia e bombardamento. — Cielo della Sicilia e fronte orientale, 11 giugno-4 settembre 1940, 14 ottobre-29 dicembre 1942.

(6375)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 novembre 1956, n. **1480.**

Ricostituzione del comune di Villette (Novara).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 13 maggio 1928, n. 1199, con il quale i comuni di Dissino, Folsogno, Olgia e Villette (Novara) furono soppressi ed aggregati al comune di Re;

Viste le istanze in data 24 marzo 1946 e 28 luglio 1947, con le quali la maggioranza qualificata dei contribuenti del cessato comune di Villette ne ha chiesto la ricostituzione in Comune autonomo;

Viste le deliberazioni del Consiglio comunale di Re in data 24 giugno 1956, n. 15 e della Deputazione provinciale di Novara in data 26 novembre 1947, n. 4, con le quali è stato espresso parere favorevole in ordine alla ricostituzione di che trattasi;

Visti gli articoli 33 e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Vista la legge 15 febbraio 1953, n. 71;

Udito il parere del Consiglio di Stato emesso dalla prima Sezione nella seduta del 25 settembre 1956;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Decreta:

Art. 1.

E' ricostituito il comune di Villette, in provincia di Novara, con la circoscrizione territoriale preesistente alla data della relativa soppressione.

Art. 2.

Il Prefetto di Novara, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari tra il comune di Re e il ricostituito comune di Villette, nonchè alla ripartizione fra gli stessi, previo parere delle rispettive Amministrazioni, del personale in servizio presso il comune di Re alla data del presente decreto.

E' fatto salvo l'esercizio successivo, da parte dei Comuni predetti, della facoltà di revisione degli organici secondo le norme di cui al decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 48, e successive modificazioni, con l'osservanza, per quanto concerne il trattamento economico, delle disposizioni contenute nell'art. 228 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, della legge comunale e provinciale, e successive modificazioni.

Al personale in servizio presso il comune di Re, che sarà inquadrato nei nuovi organici del comune di Villette, sarà mantenuto *ad personam* il trattamento economico fruito all'atto dell'inquadramento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 novembre 1956

GRONCHI

TAMBRONI

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *gennaio* 1957
Atti del Governo, registro n. 103, *foglio n.* 5. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 novembre 1956, n. **1481**.

Ricostituzione del comune di Ranco (Varese).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 12 agosto 1927, n. 2397, con il quale il comune di Ranco (Varese) venne soppresso ed aggregato a quello di Angera;

Vista la istanza in data 6 gennaio 1956, con la quale la maggioranza qualificata degli elettori del cessato comune di Ranco ne ha chiesto la ricostituzione in Comune autonomo;

Viste le deliberazioni del Consiglio comunale di Angera in data 10 aprile 1956, n. 21 e del Consiglio provinciale di Varese in data 10 aprile 1956, n. 629, con le quali è stato espresso parere favorevole in ordine alla ricostituzione di che trattasi;

Visti gli articoli 33 e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Vista la legge 15 febbraio 1953, n. 71;

Udito il parere del Consiglio di Stato emesso dalla prima Sezione nell'adunanza del 25 settembre 1956;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Decreta:

Art. 1.

E' ricostituito il comune di Ranco, in provincia di Varese, con la circoscrizione territoriale preesistente alla data della relativa soppressione.

Art. 2.

Il Prefetto di Varese, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari tra il comune di Angera e il ricostituito comune di Ranco, nonchè alla ripartizione fra gli stessi, previo parere delle rispettive Amministrazioni, del personale attualmente in servizio presso il comune di Angera alla data del presente decreto.

E' fatto salvo l'esercizio successivo, da parte dei Comuni predetti, della facoltà di revisione degli organici secondo le norme di cui al decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 48, e successive modificazioni, con l'osservanza, per quanto concerne il trattamento economico, delle disposizioni contenute nell'art. 228 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, della legge comunale e provinciale, e successive modifiche.

Al personale in servizio presso il comune di Angera, che sarà inquadrato nei nuovi organici del comune di Ranco, sarà mantenuto *ad personam* il trattamento economico fruito all'atto dell'inquadramento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 novembre 1956

GRONCHI

TAMBRONI

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *gennaio* 1957
Atti del Governo, registro n. 103, *foglio n.* 6. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 novembre 1956, n. **1482**.

Revoca di dichiarazione di zona di endemia malarica per alcuni Comuni della provincia di Ferrara.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 313 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 4 del regolamento per l'applicazione delle norme volte a diminuire le cause della malaria, approvato con regio decreto 28 gennaio 1935, n. 93;

Visto il decreto luogotenenziale 12 luglio 1945, n. 417, che ha istituito l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica ed il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446, concernente l'ordinamento e le attribuzioni di detto Alto Commissariato;

Visto il regio decreto 8 marzo 1903, n. 201, con il quale, tra le altre, sono state dichiarate le zone malariche dei comuni di: Argenta, Codigoro, Comacchio, Copparo, Ferrara, Lagosanto, Massafiscaglia, Mesola, Migliarino, Ostellato e Portomaggiore;

Visto il regio decreto 28 gennaio 1904, n. 29, con il quale è stata sostituita la precedente dichiarazione contenuta nel regio decreto 8 marzo 1903, n. 201, per il comune di Portomaggiore;

Visto il regio decreto 18 gennaio 1906, n. 50, con il quale è stata sostituita la precedente dichiarazione contenuta nel regio decreto 8 marzo 1903, n. 201, per il comune di Argenta;

Visto la legge 24 dicembre 1908, n. 752, con la quale sono stati costituiti, fra altri, i comuni di Berra, Formignana e Le Venezie, con territori già ricadenti nella zona malarica del comune di Copparo;

Visto il regio decreto 27 maggio 1909, n. 369, con il quale furono apportate modifiche alla dichiarazione di zona malarica contenuta nel regio decreto 8 marzo 1903, n. 201, per il comune di Copparo;

Visto il regio decreto 2 settembre 1911, n. 203, con il quale la denominazione del comune di Le Venezie veniva variata in quella di Iolanda di Savoia;

Visto le proposte di revoca totale delle dichiarazioni di zona malarica avanzate dal Prefetto di Ferrara, previo parere favorevole del Consiglio provinciale di sanità, per i comuni di: Berra, Copparo, Ferrara, Formignana, Iolanda di Savoia, Massafiscaglia e Migliarino;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

1. — Le dichiarazioni di zona di endemia malarica contenute nei regi decreti 8 marzo 1903, n. 201 e 27 maggio 1909, n. 369, per i comuni di Ferrara, Massafiscaglia, Migliarino, Copparo, Berra, Formignana e Jolanda di Savoia, sono revocate.

2. — Sono confermate le dichiarazioni di zona di endemia malarica di cui ai regi decreti 8 marzo 1903, n. 201, per i comuni di Codigoro, Comacchio, Lagosanto, Mesola, Ostellato; 28 gennaio 1904, n. 29, per il comune di Portomaggiore e 18 gennaio 1905, n. 50, per il comune di Argenta.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 novembre 1956

GRONCHI

SEGNI

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 gennaio 1957
Atti del Governo, registro n. 103, *foglio n.* 4. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 novembre 1956, n. **1483.**

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Maria SS.ma Immacolata, in frazione Nubia del comune di Paceco (Trapani).

N. 1483. Decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Maria SS.ma Immacolata, in frazione Nubia del comune di Paceco (Trapani).

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 dicembre 1956
Atti del Governo, registro n. 102, *foglio n.* 133. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 novembre 1956, n. **1484.**

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della Vicaria curata autonoma dei SS. Pietro e Paolo, in borgata Francolini del comune di Castellino Tanaro (Cuneo).

N. 1484. Decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Mondovì in data 14 aprile 1956, relativo alla erezione della Vicaria curata autonoma dei SS. Pietro e Paolo, in borgata Francolini del comune di Castellino Tanaro (Cuneo).

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 dicembre 1956
Atti del Governo, registro n. 102, *foglio n.* 130. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 novembre 1956, n. **1485.**

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di San Bartolomeo del Fossato, in Genova-Sampierdarena.

N 1485. Decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Genova in data 10 giugno 1955, relativo alla erezione della parrocchia di San Bartolomeo del Fossato, in Genova-Sampierdarena.

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 dicembre 1956
Atti del Governo, registro n. 102, *foglio n.* 131. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 novembre 1956, n. **1486.**

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'istituzione dell'Ufficio coadiutorale di San Lorenzo nella Chiesa parrocchiale di Santa Maria Maddalena, in frazione Castelletto del comune di Busca (Cuneo).

N. 1486. Decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Saluzzo in data 25 marzo 1954, relativo alla istituzione dell'Ufficio coadiutorale di San Lorenzo nella Chiesa parrocchiale di Santa Maria Maddalena, in frazione Castelletto del comune di Busca (Cuneo).

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 dicembre 1956
Atti del Governo, registro n. 102, *foglio n.* 132. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 novembre 1956, n. **1487.**

Erezione in ente morale della Fondazione Domenico ed Antonia Siniscalco-Ceci, con sede in Foggia.

N. 1487. Decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, la Fondazione Domenico ed Antonia Siniscalco-Ceci, con sede in Foggia, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 dicembre 1956
Atti del Governo, registro n. 102, *foglio n.* 129. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 novembre 1956, n. 1488.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia del Sacro Cuore Immacolato di Maria e di San Gioacchino, in frazione Vaggio del comune di Regello (Firenze).

N. 1488. Decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Fiesole in data 2 maggio 1956, integrato con postilla 16 luglio 1956 e con due dichiarazioni rispettivamente 9 aprile 1956 e 16 luglio 1956, relativo alla erezione della parrocchia del Sacro Cuore Immacolato di Maria e di San Gioacchino, in frazione Vaggio del comune di Regello (Firenze) e viene riconosciuta inoltre la personalità giuridica della Chiesa omonima, sede della parrocchia stessa.

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 dicembre 1956
Atti del Governo, registro n. 102, foglio n. 134. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 dicembre 1956.

Rinnovazione della Commissione centrale delle imposte per il quadriennio 1957-1960.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 334;

Visto il regio decreto-legge 19 ottobre 1937, n. 1729;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1950, n. 203;

Visto il decreto reale 7 giugno 1946, registrato alla Corte dei conti il 12 giugno 1946, registro Finanze n. 5, foglio n. 289-*bis*, riguardante la costituzione di quattro Sezioni aggiunte presso la Commissione centrale delle imposte;

Visto il decreto del Ministro per le finanze 16 novembre 1954, registrato alla Corte dei conti il 30 novembre 1954, registro Finanze n. 26, foglio n. 221, riguardante la istituzione della Sezione speciale per la risoluzione delle vertenze in materia d'imposta straordinaria sul patrimonio;

Visto il decreto del Ministro per le finanze 3 gennaio 1956, registrato alla Corte dei conti il 30 gennaio 1956, registro Finanze n. 2, foglio n. 261, riguardante la istituzione di una Sezione aggiunta per la risoluzione delle controversie in materia di imposta sui trasferimenti della ricchezza;

Visto il decreto del Ministro per le finanze 5 dicembre 1956, registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 1956, registro Finanze n. 27, foglio n. 392, riguardante la istituzione di una Sezione aggiunta alla Sezione speciale per la risoluzione dei ricorsi in materia di tributi locali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze;

Decreta:

Art. 1.

Per il quadriennio 1° gennaio 1957-31 dicembre 1960, la Commissione centrale delle imposte è costituita come segue:

Presidente:

Piacentini dott. Mariano, presidente di sezione della Corte di cassazione.

Vice presidenti:

Anichini dott. Ugolino, presidente di sezione della Corte di cassazione a. r.;

Brunelli dott. Giovanni, presidente del Tribunale superiore delle acque;

Cannada Bartoli dott. Luigi, presidente di sezione della Corte di cassazione a. r.;

Gualtieri dott. Giuseppe, presidente di sezione della Corte di cassazione;

La Torre dott. Michele, presidente di sezione del Consiglio di Stato;

Macchia dott. Agostino, presidente di sezione del Consiglio di Stato;

Medugno dott. Luigi, presidente di sezione della Corte dei conti;

Pirrone dott. Oreste, presidente di sezione della Corte dei conti a. r.;

Vetrano dott. Gaetano, presidente di sezione del Consiglio di Stato;

Zappulli dott. Carlo, presidente di sezione della Corte di cassazione.

Membri:

Americo dott. Luigi, ispettore generale della Amministrazione finanziaria centrale;

Amici dott. Enrico, consigliere della Corte dei conti;

Barra Caracciolo di Basciano dott. Alfonso, presidente di sezione del Consiglio di Stato;

Benedetti dott. Giovanni Battista, consigliere della Corte dei conti;

Bernardinetti dott. Benedetto, direttore generale Amministrazione finanziaria centrale;

Biagioli dott. Giovanni, consigliere della Corte dei conti;

Breglia dott Francesco, consigliere di Stato;

Buscaino dott. Michele, presidente di sezione della Corte di cassazione;

Calenda avv. Guido, vice avvocato generale dello Stato;

Caravale dott. Erasmo, consigliere di Stato;

De Angelis dott. Filiberto, direttore di divisione dell'Amministrazione finanziaria centrale;

De Capua dott. Andrea, consigliere di Stato;

Di Franco dott. Vincenzo, consigliere della Corte dei conti;

Di Stefano dott. Carmelo, ispettore generale dell'Amministrazione finanziaria centrale;

Duni dott. Mario, presidente di sezione della Corte di cassazione;

Fazzi dott. Pietro, consigliere di Stato a riposo;

Felici dott. Luigi, presidente di sezione della Corte di cassazione;

Ferraris dott. Carlo, ispettore generale a riposo dell'Amministrazione finanziaria centrale;

Foligno dott. Dario, sostituto avvocato generale dello Stato;

Gambino dott. Ernesto, vice avvocato generale dello Stato;

Lo Grasso dott. Gaspare, consigliere della Corte dei conti;

Longo dott. Luigi, vice avvocato generale dello Stato;
Lorizio dott. Giuseppe, presidente di sezione della Cassazione;
Meregazzi dott. Renzo, consigliere di Stato;
Millozza dott. Giuseppe Carlo, presidente di sezione a. r. della Corte di cassazione;
Palla dott. Enrico, consigliere della Corte dei conti;
Palma dott. Erminio, direttore di divisione dell'Amministrazione finanziaria centrale;
Panusa dott. Giorgio, direttore di Divisione dell'Amministrazione finanziaria centrale;
Pappalardo dott. Carmelo, direttore di divisione dell'Amministrazione finanziaria centrale;
Pasquera dott. Filippo, presidente di sezione della Corte di cassazione;
Poddighe dott. Enrico, presidente di sezione della Corte di cassazione a. r.;
Potenza dott. Giuseppe, consigliere di Stato;
Roehrssen dott. Guglielmo, presidente di sezione del Consiglio di Stato;
Salerni dott. Achille, sostituto avvocato generale dello Stato;
Santoro dott. Filomeno, direttore di divisione dell'Amministrazione finanziaria centrale;
Stammati dott. prof. Gaetano, direttore generale dell'Amministrazione finanziaria centrale;
Uccellatore dott. Vincenzo, presidente di sezione del Consiglio di Stato;
Valenzi dott. Fernando, presidente di sezione della Corte di cassazione a. r.;
Vitale dott. Luigi, procuratore generale di Corte di appello a. r.;
Vitton dott. Paolo, consigliere della Corte di cassazione.

Art. 2.

A tutto il 31 dicembre 1960, la Sezione speciale per la risoluzione dei ricorsi proponibili ai termini del primo comma dell'art. 284-*bis*, inserito nel testo unico — approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175 — con il regio decreto-legge 26 dicembre 1936, n. 2394, convertito in legge con la legge 7 giugno 1937, n. 1122, è costituita come segue:

Vice presidente:
Gallo prof. dott. Mario, presidente di sezione del Consiglio di Stato.

Membri:
Catenacci dott. Corrado, consigliere di Stato;
Dogliani comm. Sebastiano, direttore generale a riposo dell'Amministrazione finanziaria centrale;
Di Leva dott. Giovanni, presidente di sezione della Corte di cassazione;
Strano dott. Paolo, direttore generale Amministrazione civile.

A tutto il 31 dicembre 1960, la Sezione speciale aggiunta per la risoluzione dei suddetti ricorsi, prevista con decreto Ministeriale 5 dicembre 1956, è costituita come segue:

Vice presidente:
Celentano dott. Ginevrino, presidente di sezione della Corte di cassazione.

Membri:
Bettarini dott. Mario, vice prefetto;
Morelli dott. Italo, ispettore generale dell'Amministrazione finanziaria centrale;
Oggioni dott. Luigi, presidente di sezione della Corte di cassazione;
Toro dott. Camillo, consigliere di Stato.

Art. 3.

La Sezione speciale per la risoluzione delle vertenze in materia di imposta straordinaria sul patrimonio, prevista dall'art. 45 del testo unico delle disposizioni riguardanti le imposte straordinarie sul patrimonio, approvato con decreto Presidenziale 9 maggio 1950, n. 203, è costituita come segue per il quadriennio 1° gennaio 1957-31 dicembre 1960:

Vice presidente:
Di Stefano dott. Francesco, presidente di sezione della Corte di cassazione.

Membri:
Florio dott. Nazario, presidente di sezione della Corte di cassazione;
Manfredi dott. Danilo, consigliere della Corte dei conti;
Rizzatti dott. Enrico, consigliere di Stato;
Trotta dott. Carmine, ispettore generale dell'Amministrazione finanziaria centrale.

Art. 4.

La Sezione speciale alla quale sono affidati, ai termini dell'art. 15 del regio decreto-legge 19 ottobre 1937, n. 1729, i giudizi in grado di appello in materia di applicazione dell'imposta straordinaria sul capitale delle società commerciali costituite sotto forma di anonima e di accomandita per azioni è così composta fino al 31 dicembre 1960:

Vice presidente:
Zappulli dott. Carlo, presidente di sezione della Corte di cassazione.

Membri:
Fazzi dott. Pietro, consigliere di Stato a riposo;
Ferraris dott. Carlo, ispettore generale a riposo dell'Amministrazione finanziaria centrale;
Lo Grasso dott. Gaspare, consigliere della Corte dei conti;
Pasquera dott. Filippo, presidente di sezione della Corte di cassazione.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1956

GRONCHI

SEGNI — ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 gennaio 1957
Registro n. 1 Finanze, foglio n. 102

(113)

DECRETO MINISTERIALE 26 novembre 1956.

Soppressione del bollettario del giuoco del lotto del tipo da L. 20.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 8 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito nella legge 5 giugno 1939, n. 973, modificato dall'art 2 della legge 24 maggio 1943, n. 420; dall'art. 1 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 122 e dall'art. 2 della legge 15 giugno 1950, n. 585;

Ritenuta l'opportunità di sopprimere i bollettari per la raccolta delle giuocate del lotto del tipo da L. 20;

Visto il decreto Ministeriale 1° settembre 1951, registrato l'11 ottobre 1951, registro n. 25, foglio n. 6, col quale furono soppressi i bollettari da L. 10 e L. 25 e fu istituito il bollettario da L. 20;

Decreta:

A partire dal 1° gennaio 1957, i bollettari per la raccolta delle giuocate del lotto del tipo da L. 20 sono soppressi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 26 novembre 1956

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 dicembre 1956
Registro n. 27 Finanze, foglio n. 335. — BENNATI

(72)

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1956.

Rinnovazione della Sezione speciale per la risoluzione delle vertenze in materia di avocazione dei profitti di regime presso la Commissione centrale delle imposte per il quadriennio 1957-1960.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 334;

Visto l'art. 21 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 134;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Per il quadriennio 1° gennaio 1957-31 dicembre 1960, la Sezione speciale per la risoluzione delle vertenze in materia di avocazione dei profitti di regime presso la Commissione centrale delle imposte è costituita come segue:

Presidente:

Tavolaro dott. Silvio, presidente di sezione della Corte di cassazione.

Membri:

Grisolia avv. Domenico, libero professionista;

Novelli dott. ing. Francesco, libero professionista;

Russo dott. Roberto, presidente di sezione della Corte dei conti, a riposo;

Torrente dott. Andrea, presidente di sezione della Corte di cassazione.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 31 dicembre 1956

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 gennaio 1957
Registro n. 1 Finanze, foglio n. 103. — BENNATI

(112)

DECRETO MINISTERIALE 5 gennaio 1957.

Costituzione delle Deputazioni di Borsa valori per l'anno 1957.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 4 della legge sulle Borse valori 20 marzo 1913, n. 272 e gli articoli 6 e 7 del relativo regolamento approvato con regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Visto l'art. 22 del regolamento sulle Borse approvato con regio decreto 9 aprile 1925, n. 376;

Visto l'art. 1 del regio decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1261, concernente il passaggio delle Borse valori alla competenza del Ministero delle finanze;

Visto il regio decreto-legge 30 giugno 1932, n. 815, contenente disposizioni sulle Borse valori;

Visto il decreto luogotenenziale 27 giugno 1944, n. 154, riguardante la ricostituzione del Ministero del tesoro;

Visto l'art. 13 del decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 321, riguardante il funzionamento delle Borse valori;

Decreta:

Le Deputazioni delle seguenti Borse valori sono così costituite per l'anno 1957:

BORSA DI ROMA

Deputati effettivi:

Direttore pro-tempore della sede di Roma della Banca d'Italia, per l'Istituto di emissione;

Blumenstihl conte Paolo, per la Stanza di compensazione;

Bastianelli ing. Alfredo, Bastianini Marco Aurelio, D'Amelio dott. Mario, Campos Venuti Ruggero, Guarino Lorenzo, per la Camera di commercio, industria ed agricoltura;

Deputati supplenti:

Zapponini Alberto, per l'Istituto di emissione;

Chiaron Casoni dott. Giorgio, Ranghi rag. Mario, Porciani Silvestro Amedeo, per la Camera di commercio, industria ed agricoltura;

BORSA DI MILANO

Deputati effettivi:

Direttore pro-tempore della sede di Milano della Banca d'Italia, per l'Istituto di emissione;

Bianchi dott. Mario, per la Stanza di compensazione;

Zocche dott. Giovanni, Guida dott. Michele, Brocca dott. Guido, Pivato prof. Giorgio, Martinelli rag. Giuseppe, per la Camera di commercio, industria ed agricoltura;

Deputati supplenti:

Paroli cav. del Lavoro Ludovico, per l'Istituto di emissione;

Lavizzari rag. Francesco, Polvara prof. Gaetano, Zevi dott. Giuseppe Adolfo, per la Camera di commercio, industria ed agricoltura.

BORSA DI TORINO

Deputati effettivi:

Direttore pro-tempore della sede di Torino della Banca d'Italia, per l'Istituto di emissione:

Maccagno avv. Guglielmo, per la Stanza di compensazione;

Gerbino avv. Angelo, Balbis Francesco, Coda dottore Anton Dante, Ramella avv. Umberto, Libonati dott. Francesco, per la Camera di commercio, industria ed agricoltura.

Deputati supplenti:

Vaccarino dott. ing. Ernesto, per l'Istituto di emissione;

Bonelli rag. Ferruccio, Ferraris dott. Francesco, Mastronardi rag. Guglielmo, per la Camera di commercio, industria ed agricoltura.

BORSA DI GENOVA

Deputati effettivi:

Direttore pro-tempore della sede di Genova della Banca d'Italia, per l'Istituto di emissione;

Parodi Giovanni Battista fu Luigi, per la Stanza di compensazione;

Navach dott. Giuseppe, Del Piero dott. Dante, Bressan dott. Alessandro, Villa Ottavio, Risso dottor Massimo, per la Camera di commercio, industria ed agricoltura;

Deputati supplenti:

Cimaschi Virgilio, per l'Istituto di emissione;

Raso rag. Francesco, Massone Adolfo, Tomasinelli dott. Giorgio, per la Camera di commercio, industria ed agricoltura.

BORSA DI NAPOLI

Deputati effettivi:

Direttore pro-tempore della sede di Napoli della Banca d'Italia, per l'Istituto di emissione;

Starace Francesco, per la Stanza di compensazione;

Lando dott Arturo, Maresca dott. Alfonso, Gherarducci dott. Aristide, Grimaldi avv. Paolo, Squadrilli Alessandro, per la Camera di commercio, industria e agricoltura,

Deputati supplenti:

Fimiani prof. ing. Quirino, per l'Istituto di emissione;

Cannoni dott. Giuseppe, Ascarelli Emilio, Grammatico Giuseppe, per la Camera di commercio, industria e agricoltura.

BORSA DI FIRENZE

Deputati effettivi:

Direttore pro-tempore della sede di Firenze della Banca d'Italia, per l'Istituto di emissione;

Dani rag. Luigi, Caldini rag. Carlo, Nistri ragioniere Martino, Lami dott. rag. Francesco, per la Camera di commercio, industria ed agricoltura;

Deputati supplenti:

Nencioni rag. Tersilio, per l'Istituto di emissione;

Rossignaud dott. Riccardo, Poggioli dott. rag. Raffaello, per la Camera di commercio, industria ed agricoltura.

BORSA DI PALERMO

Deputati effettivi:

Direttore pro-tempore della sede di Palermo della Banca d'Italia, per l'Istituto di emissione;

Orlando dott. Carlo, Pravatà rag. Giovanni, Alagna dott. Luigi, Tagliavia Giacomo, per la Camera di commercio, industria ed agricoltura;

Deputati supplenti:

Buonocore Salvatore, per l'Istituto di emissione;

Salomone Salvatore, Barone dott. Pietro, per la Camera di commercio, industria ed agricoltura.

BORSA DI TRIESTE

Deputati effettivi:

Gambardella dott. Gaetano, delegato governativo;

Direttore pro-tempore della sede di Trieste della Banca d'Italia, per l'Istituto di emissione;

Manni prof. dott. Giorgio, per la Stanza di compensazione;

Abbiati rag. Giuseppe, Dinon Giovanni, Ceccarelli rag. Vasco, Zaffiropulo rag. Dario, per la Camera di commercio, industria ed agricoltura;

Deputati supplenti:

Muratti dott. ing. Giusto, per l'Istituto di emissione;

Bak rag. Carlo, Mauriello rag. Giuseppe, Monachesi Mario, per la Camera di commercio, industria ed agricoltura.

BORSA DI VENEZIA

Deputati effettivi:

Rucci dott. Romeo, delegato governativo;

Direttore pro-tempore della sede di Venezia della Banca d'Italia, per l'Istituto di emissione;

Gianquinto dott. Antonino, Lovato dott. Guido, Pomi Francesco, per la Camera di commercio, industria ed agricoltura;

Deputati supplenti:

Monico dott. Paolo, per l'Istituto di emissione;

Dufour dott. Stefano, Butti rag. Pietro, per la Camera di commercio, industria ed agricoltura.

BORSA DI BOLOGNA

Deputati effettivi:

De Pace dott. Eugenio, delegato governativo;

Direttore pro-tempore della sede di Bologna della Banca d'Italia, per l'Istituto di emissione;

Magni rag. Arminio, Orselli dott. Tomaso, Vecchietti Massacci dott. Luigi, per la Camera di commercio, industria ed agricoltura;

Deputati supplenti:

Sibirani prof. Filippo, per l'Istituto di emissione;

Altieri dott. Francesco, Torelli dott. Fernando, per la Camera di commercio, industria ed agricoltura.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 gennaio 1957

Il Ministro: MEDICI

(92)

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 3 gennaio 1957.
Proroga della gestione straordinaria del comune di San Pietro Vernotico (Brindisi).

Relazione e decreto prefettizio 3 *gennaio* 1957

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 12 ottobre 1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 278 del 3 novembre 1956, si provvedeva allo scioglimento del Consiglio comunale di San Pietro Vernotico, per i motivi indicati nella relazione ministeriale allegata al decreto stesso, ed alla nomina di un commissario straordinario, per la gestione del Comune stesso, nella persona del dott. Aldo Ghezzani.

Con il 12 gennaio 1957, viene a scadere il termine di tre mesi previsto dall'art. 323 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato dall'art. 103 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839.

Poichè l'adozione di importanti ed indifferibili provvedimenti, essenziali per la vita della civica azienda, sconsiglia la cessazione della gestione commissariale che diverrebbe pregiudizievole per l'interesse del Comune; e poichè non appare opportuno far procedere alle elezioni per la rinnovazione del Consiglio comunale nel corso della stagione invernale, si ritiene necessario prorogare di tre mesi la gestione commissariale.

Per tali considerazioni, con l'allegato decreto prefettizio di pari data, si provvede alla proroga di tre mesi, decorrenti dal 13 gennaio 1957, della gestione commissariale in atto presso il comune di San Pietro Vernotico (Brindisi), ai sensi dell'art. 103 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, richiamato in vigore dall'art. 10 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203.

Brindisi, addì 3 gennaio 1957

Il prefetto: NOVELLO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 278 del 3 novembre 1956, con il quale si è provveduto allo scioglimento del Consiglio comunale di San Pietro Vernotico ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune stesso, nella persona del dott. Aldo Ghezzani;

Considerato che col 12 gennaio 1957 verrà a scadere il termine di tre mesi previsto dall'art. 323 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Ritenuta la necessità che la gestione commissariale, per i motivi esposti nella relazione allegata al presente decreto e di cui fa parte integrante, venga prorogata di altri tre mesi;

Visto l'art. 323 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, l'art. 103 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839 e l'art. 10 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203;

Decreta:

La gestione commissariale del comune di San Pietro Vernotico (Brindisi), affidata al dott. Aldo Ghezzani con il decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 1956, è prorogata di tre mesi decorrenti dal 13 gennaio 1957

Brindisi, addì 3 gennaio 1957

Il prefetto: NOVELLO

(93)

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 3 gennaio 1957.
Proroga della gestione commissariale del comune di Eboli.

Relazione illustrativa al decreto n. 2152 *del* 3 *gennaio* 1957, *con il quale viene prorogata la gestione commissariale del comune di Eboli.*

Con decreto del Presidente della Repubblica, in data 9 ottobre 1956 venne sciolto il Consiglio comunale di Eboli, il quale, nonostante formale diffida della Prefettura, non aveva provveduto ad eleggere il sindaco e la Giunta municipale, omettendo così di ottemperare ad un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento stesso dell'Amministrazione.

Alla scadenza del periodo di tre mesi previsto dall'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, della legge comunale e provinciale, la situazione del comune di Eboli, è, ora, tale da richiedere che l'Amministrazione straordinaria venga ulteriormente prorogata.

Sono, infatti, attualmente in corso di esame da parte del commissario straordinario talune importanti questioni la cui soluzione appare già indirizzata verso prossime conclusioni e che, sotto ogni aspetto, è consigliabile siano realizzate dal commissario stesso.

D'altra parte, non sussistono elementi convincenti ad una modifica dell'orientamento del corpo elettorale di Eboli, tale da assicurare che dalla consultazione elettorale scaturisca un risultato che eviti il determinarsi di una equivalenza di forze politiche contrarie e che ha reso impossibile l'elezione del sindaco e della Giunta municipale e, conseguentemente, il funzionamento stesso dell'Amministrazione comunale.

Attesi tali motivi, ho ritenuto, con l'unito provvedimento, di dover prorogare di tre mesi, la gestione straordinaria del comune di Eboli.

Salerno, addì 3 gennaio 1957

Il prefetto: MONDIO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI SALERNO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica, in data 9 ottobre 1956, con il quale fu disposto lo scioglimento del Consiglio comunale di Eboli e fu nominato il dott. Francesco Di Renzo, ragioniere capo della Prefettura, commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale;

Considerato che con il 9 gennaio 1957 verrà a scadere il termine di tre mesi previsto dall'art. 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148;

Ritenuta la necessità che la gestione commissariale, per i motivi esposti nella relazione allegata al presente decreto e di cui fa parte integrante, venga prorogata di altri tre mesi;

Visto l'art. 323 del testo unico 1915 della legge comunale e provinciale;

Visto l'art. 103 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839;

Decreta:

La gestione commissariale del comune di Eboli, è prorogata di tre mesi, a decorrere dal 9 gennaio 1957

Salerno, addì 3 gennaio 1957

Il prefetto: MONDIO

(95)

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 3 gennaio 1957.

Proroga della gestione commissariale del comune di Celano.

Relazione in ordine alla proroga della gestione commissariale straordinaria del comune di Celano

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 4 ottobre 1956, veniva sciolto il Consiglio comunale di Celano, eletto il 27 maggio 1956, per i motivi indicati nella relazione ministeriale allegata al decreto stesso e si provvedeva alla nomina del commissario straordinario nella persona del dott. Gerardo Ranieri, vice prefetto ispettore.

Con il giorno 4 gennaio 1957 viene a scadere il termine di tre mesi previsto dall'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato dall'art. 103 del decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839.

La situazione amministrativa del Comune è, però, tale da richiedere che la gestione straordinaria venga prorogata per altri tre mesi, ai sensi del citato articolo di legge.

Il commissario ha, infatti, iniziato e portato ad uno stato di avanzata trattazione numerose pratiche che si riferiscono a problemi locali di somma importanza, in particolare per quanto riguarda la sistemazione dell'acquedotto e delle fognature, la costruzione del mattatoio e del campo boario.

Inoltre, il clima particolarmente rigido del periodo invernale nel comune di Celano, sito in montagna, non consiglia di disporre una consultazione elettorale nei mesi di gennaio-febbraio.

E' per tali considerazioni che si ritiene necessario prorogare di tre mesi la gestione straordinaria, a norma delle disposizioni di legge citate in premessa ed a tanto si provvede con il decreto unito.

L'Aquila, addì 3 gennaio 1957

Il prefetto: Morosi

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI L'AQUILA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 4 ottobre 1956, con il quale si è provveduto allo scioglimento del Consiglio comunale di Celano ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione nella persona del vice prefetto ispettore, dott. Gerardo Ranieri;

Considerato che il 4 gennaio 1957 viene a scadere il termine di tre mesi stabilito dall'art. 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148;

Ritenuta la necessità che la gestione commissariale venga prorogata per altri tre mesi sia per dar modo al commissario di portare a tèrmine alcune importanti questioni amministrative già iniziate ed in fase di soluzione, sia perchè il clima particolarmente rigido del periodo invernale non rende opportuna una consultazione elettorale nei mesi di gennaio-febbraio;

Letto ed applicato l'art. 323 del testo unico citato, modificato dall'art. 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, richiamato in vigore dal testo unico 5 aprile 1951, n. 203;

Decreta:

La gestione commissariale del comune di Celano è prorogata, a termini di legge, per altri tre mesi, con decorrenza 4 gennaio 1957

Il vice prefetto ispettore, dott. Gerardo Ranieri, continuerà ad espletare le funzioni di commissario fino alla rinnovazione dell'Amministrazione.

L'Aquila, addì 3 gennaio 1957

Il prefetto: Morosi

(94)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 20 giugno 1956, registrato alla Corte dei conti il 31 ottobre 1956, registro n. 61, foglio n. 104, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto dal prof. Antonio De Gregorio avverso il provvedimento Ministeriale in data 13 febbraio 1950, di esclusione definitiva da incarichi e supplenze nelle scuole e istituti di istruzione media.

(22)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 6 giugno 1956, registrato alla Corte dei conti il 24 ottobre 1956, registro n. 58, foglio n. 206, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto dalla professoressa Antonini Cantini Leda avverso la nomina di incarico per l'insegnamento delle scienze naturali presso l'Istituto magistrale di Livorno durante l'anno scolastico 1952-53.

(23)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga dei poteri conferiti al commissario delle Società cooperative edilizie « C.E.L.L.P.P. n. 1 e C.E.L.L.P.P. n. 2 », entrambe con sede in Napoli.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 14 dicembre 1956, i poteri conferiti al dottor Mario Merola, commissario delle Società cooperative edilizia « C.E.L.L.P.P. n. 1 e C.E.L.L.P.P. n. 2 », entrambe con sede in Napoli, sono stati prorogati fino al 31 marzo 1957.

(34)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione dell'indennità dovuta per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

Ente Maremma tosco-laziale

Con decreto Ministeriale 3 novembre 1956, registrato alla Corte dei conti il 1° dicembre 1956 (registro n. 26 Agricoltura, foglio n. 398), è stata definitivamente determinata in L. 17.417.179 l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Cinigiano (provincia di Grosseto) della superficie di ettari 162.01.41 (terzo residuo), espropriati nei confronti della SOCIETE' ANONYME SUISSE D'ESPLOITATIONS AGRICOLES, con sede in Ginevra e trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale in forza del decreto Presidenziale 5 settembre 1956 pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 107 del 26 ottobre 1956 (supplemento ordinario).

La predetta indennità verrà corrisposta in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 17.415.000 (lire diciassettemilioniquattrocentoquindicimila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Banca nazionale del lavoro, sede di Roma, e saranno svincolati dal tribunale competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

(100)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Revoca del divieto di caccia e uccellagione nella zona di Barlassina, Lentate sul Seveso, Cogliate e Lazzate (Milano)

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 10 aprile 1954, nella zona di Barlassina, Lentate sul Seveso, Cogliate e Lazzate (Milano), dell'estensione di ettari 277 circa, compresa entro i confini. delimitati con lo stesso decreto Ministeriale, viene revocato a far tempo dal 16 dicembre 1956.

(6518)

Approvazione di modifiche allo statuto del Consorzio di miglioramento fondiario di Fasano, con sede nel comune di Fasano (Brindisi).

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, n. 55130 in data 19 dicembre 1956, sono state approvate le modifiche allo statuto del Consorzio di miglioramento fondiario di Fasano, con sede nel comune di Fasano (Brindisi), deliberate dall'assemblea dei consorziati del 19 dicembre 1954, ai sensi e per gli effetti degli articoli 60 e 71 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215.

(6422)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione di una variante al piano parziale di ricostruzione di Napoli relativa alla sistemazione della zona della Caserma Zanzur.

Con decreto Ministeriale 28 dicembre 1956, n. 4466, è stata approvata la variante al piano parziale di ricostruzione di Napoli, relativa alla zona della Caserma Zanzur, vistata in una planimetria in scala 1·1000.

Per l'esecuzione della variante è assegnato lo stesso termine di validità del piano parziale di ricostruzione originario che, giusta il disposto dell'art. 1 della legge 21 dicembre 1955, n. 1357, continuerà ad avere efficacia fino alla data di entrata in vigore del piano regolatore generale.

(16)

Ulteriore proroga al termine per l'esecuzione del piano di ricostruzione del comune di Cori

Con decreto Ministeriale 27 dicembre 1956, n. 4707, il termine per l'esecuzione del piano di ricostruzione del comune di Cori, approvato con decreto Ministeriale 16 dicembre 1948, e prorogato con i decreti Ministeriali 15 dicembre 1950 e 2 dicembre 1952, è ulteriormente prorogato fino al 16 dicembre 1958.

(19)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 7

Corso dei cambi del 9 gennaio 1957 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,93	624,91	624,90	624,93	624,90	624,93	624,90	624,92	624,92	624,90
$ Can.	649 —	648,50	648,50	648 —	648,50	649 —	648,25	649 —	649 —	648,50
Fr. Sv. lib.	145,80	145,80	145,80	145,80	145,75	145,80	145,82	145,80	145,80	145,80
Kr. D.	90,73	90,73	90,76	90,74	90,70	90,70	90,75	90,73	90,73	90,75
Kr. N.	88,11	88,10	88,14	88,11	88,13	88,10	88,11	88,12	88,12	88,10
Kr. Sv.	121,40	121,39	121,45	121,435	121,40	121,40	121,40	121,41	121,41	121,40
Fol.	165,13	165,13	165,10	165,10	165,10	165,10	165,09	164,13	165,13	165,40
Fr. B.	12,555	12,545	12,545	12,54125	12,55	12,50	12,5425	12,30	12,55	12,54
Fr. Fr.	178,53	178,55	178,55	178,50	178,50	178,50	178,51	178,53	178,53	178,50
Fr. Sv. acc.	143,52	143,48	143,46	143,485	143,45	143,51	143,49	143,50	143,50	143,50
Lst.	1758,50	1758,50	1759,25	1759,125	1758 —	1758,30	1758,875	1758,375	1758,375	1758,75
Dm. occ.	149,86	149,85	149,85	149,85	149,83	149,85	149,85	149,86	149,86	149,85
Scell. Aust.	24,16	24,16	24,15	24,15	24,12	24,15	24,165	23,875	24,16	24 —

Media dei titoli del 9 gennaio 1957

Rendita 3,50 % 1906	59,225
Id. 3,50 % 1902	57,20
Id. 5 % 1935	85,325
Redimibile 3,50 % 1934	79,525
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	70,875
Id. 5 % (Ricostruzione)	85,90
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	80;125
Id. 5 % 1936	94,125
Id. 5 % (Città di Trieste)	80,40
Id. 5 % (Beni Esteri)	78,85

Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1º aprile 1959)	97,075
Id. 5 % (» 1º aprile 1960)	95,80
Id. 5 % (» 1º gennaio 1961)	94,80
Id. 5 % (» 1º gennaio 1962)	94,675
Id. 5 % (» 1º gennaio 1963)	94,70
Id. 5 % (» 1º aprile 1964)	94,85
Id. 5 % (» 1º aprile 1965)	94,70

Il Contabile del Portafoglio dello Stato
MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 9 gennaio 1957

1 Dollaro USA	624,915
1 Dollaro canadese	648,125
1 Franco svizzero lib.	145,81
1 Corona danese	90,745
1 Corona norvegese	88,11
1 Corona svedese	121,417
1 Fiorino olandese	165,095
1 Franco belga	12,542
100 Franchi francesi	178,505
1 Franco svizzero acc.	143,487
1 Lira sterlina	1759 —
1 Marco germanico	149,85
1 Scell. aust.	24,157

Cambi di compensazione valevoli ai sensi degli accordi esistenti

Egitto . . . Lit. 1794,55 per una lira egiziana

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Concorso per titoli ed esame a cinquecentocinquanta posti di agente subalterno stradale della carriera ausiliaria della Azienda Nazionale Autonoma delle Strade Statali (A.N.A.S.).

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni.

Visto il regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente della guerra 1915-1918;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, concernente benefici a favore degli orfani di guerra;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, che determina la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione a pubblici impieghi;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, concernente l'estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti per la difesa delle colonie delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani e congiunti di caduti in guerra;

Visto il regio decreto 2 giugno 1936, n. 1172, che estende a coloro che hanno partecipato alle operazioni in Africa italiana le provvidenze a favore degli ex combattenti della guerra 1915-1918;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, concernente la estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti della guerra 1940-1943 delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti di guerra;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, concernente i benefici a favore dei combattenti della guerra 1940-1943;

Visto il regio decreto 18 agosto 1942, n. 1175, art. 25, concernente l'estensione ai figli dei militari e dei cittadini invalidi di guerra aventi pensione od assegno rinnovabile di 1ª categoria, delle disposizioni di legge a favore degli orfani di guerra;

Vista la legge 3 dicembre 1942, n. 1700, recante norme per la legalizzazione delle firme nei documenti;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, concernente l'estensione delle vigenti disposizioni riguardanti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra, ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto legislativo 21 agosto 1943, n. 518, concernente il riconoscimento e la qualifica di partigiano;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 38, concernente l'istituzione dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade Statali (A.N.A.S.);

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 febbraio 1947, n. 60, e successiva proroga di cui alla legge 28 dicembre 1950, n. 1080, riguardante agevolazioni per la documentazione da fornirsi ai pubblici uffici da parte di coloro che abbiano dovuto abbandonare la residenza nei territori di confine e non abbiano potuto farvi ritorno;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 800, contenente aggiunte all'art. 1 del regio decreto legge 5 luglio 1934, n. 1176, per stabilire l'ordine di preferenza nei concorsi ed impieghi statali in favore dei mutilati ed invalidi civili e dei congiunti dei caduti civili per fatti di guerra;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, con il quale sono estesi ai profughi dei territori di confine i benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei reduci.

Visto il decreto legislativo 28 febbraio 1948, n. 104, mediante il quale sono stati estesi ai profughi d'Africa i benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei reduci.

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, concernente l'applicabilità ai mutilati ed invalidi civili ed ai congiunti dei caduti civili per fatti di guerra dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, concernente le norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Visto il decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, che concerne l'equiparazione ai combattenti di coloro che hanno partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari;

Visto il decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547, che detta modifiche al succitato decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 38, riguardante l'istituzione dell'A.N.A.S.;

Vista la legge 19 agosto 1948, n. 1180, che estende ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei morti per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, i benefici e le provvidenze spettanti ai mutilati ed agli invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 3 giugno 1950, n. 375, concernente l'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra e successivo regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176;

Vista la legge 15 luglio 1950, n. 539, concernente l'applicabilità ai mutilati ed invalidi per servizio ed ai congiunti dei caduti per servizio dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed a congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 2 gennaio 1952, n. 41, che ratifica, con modificazioni, il citato decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547;

Vista la legge 23 febbraio 1952, n. 93, che ratifica, con modificazioni, il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, recante norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Vista la legge 4 marzo 1952, n. 137, contenente norme per l'assistenza a favore dei profughi;

Vista la legge 24 febbraio 1953, n. 142, concernente l'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi per servizio e degli orfani dei caduti per servizio;

Visto il decreto Presidenziale 24 giugno 1954, n. 368, con il quale vengono fissate nuove norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visto il decreto Presidenziale 11 gennaio 1956, n. 17, contenente lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto Presidenziale 11 gennaio 1956, n. 16, contenente l'ordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto Presidenziale 11 gennaio 1956, n. 5;

Vista la nota n. 8/60888/O-2426, in data 13 giugno 1956, con la quale il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentito il parere dell'Opera nazionale invalidi di guerra, ha concesso all'A.N.A.S. l'opzione prevista dall'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176;

Ritenuto che l'A.N.A.S. ha già provveduto a dare piena ed integrale applicazione al disposto del detto art. 34 del ripetuto decreto Presidenziale 18 giugno 1952, n. 1176;

Vista la nota n. 65026/12106 del 28 novembre 1953, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha autorizzato l'A.N.A.S. a bandire un concorso per cinquecentosettanta posti di allievo cantoniere in prova nel ruolo del personale degli agenti subalterni stradali;

Decreta:

Art. 1.

Bando di concorso e numero dei posti.

E' indetto un concorso per titoli ed esame a cinquecentocinquanta posti di allievo cantoniere in prova nel ruolo del personale degli agenti subalterni stradali dell'A.N.A.S.

Al concorso non sono ammesse le donne.

Art. 2.

Presentazione delle domande.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200, firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno essere direttamente presentate o fatte pervenire alla Direzione generale dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade Statali (A.N.A.S.), via Monzambano n. 10, Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Non si terrà conto delle domande che perverranno dopo la scadenza del termine suddetto, anche se spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo.

Nella domanda il candidato dovrà dichiarare nel seguente ordine:

a) il cognome e il nome;

b) il luogo e la data di nascita;

c) l'eventuale possesso di uno dei titoli di cui al successivo art. 4;

d) di essere cittadino italiano;

c) il Comune dove è iscritto nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

f) le eventuali condanne penali riportate;

g) il titolo di studio posseduto;

h) il proprio domicilio attuale;

i) l'indirizzo al quale desidera che gli siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

l) l'Amministrazione dalla quale eventualmente dipende;

m) di essere disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi residenza.

Il candidato, inoltre, dovrà indicare, nella domanda stessa, presso quale località di una di quelle indicate nel successivo art. 8, secondo comma, intenda sostenere la prova di esame.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Per coloro che prestano servizio militare di leva, è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

Alla domanda il candidato dovrà allegare una sua fotografia recente, applicata su carta bollata da L. 100, con firma autenticata dal sindaco o dal notaio, sempre che il concorrente non sia provvisto di libretto ferroviario rilasciato da una pubblica Amministrazione, di cui dovrà, nel caso, indicare nella domanda di ammissione al concorso, gli estremi (numero, data del rilascio, e Amministrazione che lo ha emesso).

La firma del sindaco dovrà essere legalizzata dal prefetto e quella del notaio dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato e dal pretore competente per territorio.

Art. 3.

Requisiti.

Per partecipare al concorso occorre essere in possesso dei seguenti requisiti:

1) essere cittadino italiano;

2) aver compiuto i diciotto anni di età e non aver oltrepassato i 32 (trentadue), tranne che l'aspirante non rivesta la qualifica di impiegato statale, nel quale caso si prescinde dal limite massimo di età.

Il predetto limite massimo di trentadue anni è elevato:

I) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra dell'ultimo conflitto, nonchè per coloro che abbiano fatto parte di bande armate o partecipato ad azioni di guerra contro i nazi-fascisti posteriormente all'8 settembre 1943 e per i cittadini deportati dai nemici, nonchè per i profughi d'Africa e dei territori di confine;

II) a trentanove anni per coloro che siano stati decorati al valor militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra;

III) a quaranta anni per i perseguitati per motivi fascisti o razziali;

IV) a quarantacinque anni per coloro che rivestano la qualifica di mutilati od invalidi di guerra o per servizio o invalidi o mutilati civili per fatti di guerra o mutilati e invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948.

Il beneficio predetto assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

I candidati che intendano beneficiare della succitata disposizione dovranno produrre, quando verrà richiesto, idoneo documento rilasciato dalle competenti autorità;

V) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati o vedovi alla data di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

VI) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui al n. V) si cumula con quella di cui al n. VI) ed entrambe con quelle previste dalle altre disposizioni di cui sopra, purchè complessivamente non si superino i quaranta anni, tranne che per gli appartenenti alle categorie di cui al n. IV), i quali non possono superare il limite di quarantacinque anni;

3) essere in possesso, almeno, della licenza di scuola elementare superiore;

4) essere di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio;

5) buona condotta.

Art. 4.

Titoli preferenziali di legge.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti e assimilati, degli invalidi di guerra o per servizio e assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra e assimilati, degli orfani dei caduti per servizio, dei decorati al valor militare, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, i concorrenti che abbiano superato la prova pratica di scrittura di cui al successivo art. 8, dovranno far pervenire alla Direzione generale dell'A.N.A.S. entro quarantacinque (45) giorni dalla data della richiesta i seguenti documenti prescritti per dimostrare il possesso di eventuali titoli di precedenza o di preferenza nelle nomine, di cui intendano avvalersi:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-1918, la dichiarazione di cui alla circolare n. 588, contenuta nella dispensa n. 60 del giornale militare 1922, in carta bollata da L. 100.

Coloro che furono imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-1918, proveranno tale circostanza mediante la presentazione di apposito certificato da rilasciarsi in carta bollata da L. 100 dalle autorità marittime competenti;

b) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L. 100;

c) gli ex combattenti della guerra 1940-1943, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani-combattenti) di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137 e 19 marzo 1948, n. 242, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 100, di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito e quella di cui alla circolare n. 202850/od. 6 del l'8 luglio 1948, dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/od. del 3 luglio 1948, dello Stato Maggiore della Marina;

d) i reduci dalla deportazione o dall'internamento, apposita attestazione in carta bollata da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

e) i mutilati e gli invalidi di guerra 1915-1918 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale e della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione e della lotta di liberazione ed i mutilati ed invalidi per fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato modello 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra;

f) gli invalidi per servizio il libretto di pensione privilegiata ordinaria o l'estratto del libretto medesimo, oppure il decreto di concessione della pensione, da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto e la categoria e la voce dell'invalidità da cui è colpito, oppure il documento istituito col decreto Ministeriale 23 marzo 1948 (modello 69-*ter*);

g) gli orfani dei caduti della guerra 1915-1918 e per fatti d'arme verificatesi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale e nella guerra 1940-1943, ovvero nella lotta di liberazione, ovvero nella guerra di liberazione, ovvero dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, un certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto;

h) i figli degli invalidi per la guerra 1915-1918 e per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-1943 o per la guerra di liberazione, ovvero per la lotta di liberazione, ovvero i figli degli invalidi civili per fatti di guerra, la dichiarazione modello 69 rilasciata in bollo da L. 100 dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato, oppure un certificato su carta bollata da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto;

i) gli orfani dei caduti per servizio il certificato previsto dall'ultimo comma dell'art. 8 della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

l) i profughi dell'Africa Italiana che si trovino in una delle condizioni contemplate nell'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, l'attestazione prevista dall'art. 5 del decreto Ministeriale (Africa Italiana) 10 giugno 1948, in carta bollata da L. 100;

m) i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) in carta bollata da L. 100;

n) i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione.

Art. 5.

Documentazione di rito.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, approvata con decreto Ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione allo impiego, saranno invitati dalla Direzione generale della A.N.A.S. a presentare entro sessanta (60) giorni dalla data della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della pubblicazione sul bollettino ufficiale dell'A.N.A.S. della predetta graduatoria, sotto pena di decadenza, i seguenti documenti

1) estratto dell'atto di nascita, in carta da bollo da lire 100, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero se sia avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano nel caso di candidato nato all'estero;

2) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 100, rilasciata dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine e legalizzato, nel primo caso dal prefetto e, nell'altro, dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio;

3) diploma originale o copia autentica notarile su carta da bollo da L. 200 del titolo di studio con la firma del notaio debitamente legalizzata dall'autorità giudiziaria, ove occorra.

Quando il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare, in sua vece, il certificato diploma, sulla prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato;

4) certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, vidimato dal prefetto, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in una delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso. Per i minori degli anni ventuno il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatorio, conterrà quest'ultima dichiarazione;

5) certificato generale del casellario giudiziario, su carta bollata da L. 200, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica e legalizzato dal procuratore della Repubblica;

6) certificato, su carta bollata da L. 100, da cui risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del lavoro.

Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato ne deve fare mensione e indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Il certificato medico deve essere rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune, e legalizzato dalle superiori autorità militari, se rilasciato da un medico militare, dal prefetto se rilasciato da un medico provinciale, vistato dal sindaco e legalizzato dal prefetto se rilasciato dall'ufficiale sanitario.

Per gli invalidi di guerra, per gli invalidi civili per fatti di guerra e per gli invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 e per gli invalidi per servizio, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obbiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di un sanitario di fiducia i candidati per i quali lo ritenga necessario;

7) stato di famiglia, su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto per i coniugati o per i vedovi con prole.

I concorrenti che siano impiegati statali di ruolo e quelli già inquadrati nei ruoli transitori delle Amministrazioni statali possono limitarsi a produrre il documento di cui al n. 3), ma dovranno esibire, su carta bollata da L. 200, copia dello stato matricolare rilasciato dall'Amministrazione di provenienza qualora non facciano parte della A.N.A.S.

Tutti i candidati, a qualsiasi categoria appartengano (compresi quindi gli invalidi di guerra o di servizio, gli orfani di guerra o dei caduti per servizio, ecc.) hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta bollata.

Solo quelli dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre su carta libera l'estratto dell'atto di nascita ed i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, generale del casellario giudiziale e medico, purchè alleghino anche la dichiarazione di indigenza, ovvero gli estremi di tale dichiarazione siano riportati su ciascuno di detti documenti che, comunque, debbono essere legalizzati come quelli in carta bollata.

Art. 6.

Legalizzazione dei documenti.

I documenti di cui ai numeri 2), 4), 5), 6) e 7) del precedente art. 5 debbono essere di data non anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto; i documenti scaduti si considerano come non presentati.

La legalizzazione delle firme sui documenti non occorre per i certificati rilasciati e vidimati dalle autorità residenti in Roma e negli altri casi previsti dalla legge 3 dicembre 1947, n. 1700.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati ad altre Amministrazioni, compresa quella dei lavori pubblici, mentre è ammesso fare riferimento a documenti eventualmente presentati in precedenza all'A.N.A.S. (ad eccezione della fotografia) purchè i medesimi non siano scaduti di validità, ai termini del primo comma del precedente articolo.

L'Amministrazione, peraltro, potrà concedere un ulteriore brevissimo termine per la rettifica dei documenti non ritenuti regolari.

L'Amministrazione potrà, altresì, concedere una proroga di non oltre trenta giorni al termine fissato nel primo comma del precedente art. 5 per la presentazione dei documenti da parte di quei candidati che dimostreranno di aver dovuto, in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la recente guerra, abbandonare la residenza del territorio di confine e di non aver potuto farvi ritorno.

Art. 7.

Data dei requisiti.

Tutti i requisiti richiesti per ottenere l'ammissione al concorso, nonchè quelli che diano titolo di preferenza agli effetti della nomina al posto cui il concorrente aspira, debbono essere posseduti prima della data di scadenza del termine stabilito nel presente bando per la presentazione della domanda di ammissione.

Art. 8.

Prova pratica di scrittura.

L'esame è costituito soltanto da una prova pratica di scrittura sotto dettato.

Detto esame dovrà avere luogo presso le seguenti località e si svolgerà nel giorno che sarà stabilito dalla Commissione esaminatrice:

1) Milano; 2) Padova; 3) Firenze; 4) Roma; 5) Bari; 6) Palermo; 7) Cagliari.

I candidati avranno comunicazione, almeno quindici giorni prima, del giorno, dell'ora e del luogo in cui l'esame sarà tenuto, sia mediante avviso recapitato a ciascuno dei candidati ammessi sia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale.*

In ciascuna località ove avrà luogo la predetta prova di esame, eccettuata quella di Roma — sede della Commissione esaminatrice — sarà costituito un Comitato di vigilanza a termine dell'art. 34 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 9.

Commissione esaminatice.

La Commissione esaminatrice sarà nominata dal Ministro e composta:

a) da un funzionario del ruolo amministrativo che rivesta una qualifica non inferiore a quella di direttore di divisione, presidente;

b) da due funzionari di ruolo amministrativo aventi la qualifica non inferiore a quella di direttore di sezione, membri;

c) da un funzionario di ruolo amministrativo avente la qualifica non inferiore a quella di consigliere di 2ª classe, segretario.

Art. 10.

Graduatoria di merito.

La graduatoria di merito del concorso sarà determinata dalla classificazione complessiva che risulterà dalla somma dei punteggi ottenuti nella prova pratica e nella valutazione dei titoli, in base ai coefficienti che saranno stabiliti dalla Commissione esaminatrice e con l'osservanza delle norme vigenti.

I posti del concorso saranno assegnati secondo l'ordine di graduatoria con l'osservanza delle vigenti disposizioni di legge, che prevedono riserve di posti (per gli ex combattenti, ecc.).

Art. 11.

Vincitori del concorso.

I primi risultati in graduatoria entro il numero dei posti stabiliti saranno dichiarati vincitori del concorso.

La graduatoria dei vincitori e quella degli idonei saranno approvate con decreto Ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Esse saranno pubblicate nel bollettino ufficiale della A.N.A.S. e di tale pubblicazione sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale.*

Art. 12.

Concorrenti idonei.

I concorrenti che risultino idonei ed eccedano il numero dei posti non acquistano alcun diritto a coprire quelli che si facciano successivameinte vacanti.

L'Amministrazione ha però facoltà di assegnare ai detti concorrenti, secondo l'ordine di graduatoria, i posti che risultino disponibili alla data di approvazione della graduatoria; entro i limiti stabiliti dall'art. 8 del decreto Presidenziale 11 gennaio 1956, n. 16.

Art. 13.

Presa di servizio.

I vincitori del concorso hanno l'obbligo di assumere servizio entro il termine stabilito e nella residenza che sarà loro assegnata. In caso contrario, essi decadranno dalla nomina, senza bisogno di diffida ed i loro posti potranno essere conferiti ai candidati idonei che seguano, nella graduatoria, i vincitori, nel termine di sei mesi.

Art. 14.

Periodo di prova.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente con la qualifica di allievo cantoniere in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale, se, a giudizio del Consiglio di amministrazione, avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno nominati in ruolo con lo stipendio iniziale e gli eventuali altri assegni stabiliti per il posto di allievo cantoniere.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, l'allievo cantoniere in prova sarà licenziato.

Art. 15.

Competenze per il periodo di prova.

Ai vincitori del concorso sarà corrisposto, durante il periodo di prova, un assegno mensile ragguagliato al dodicesimo dello stipendio annuo della qualifica di allievo cantoniere, oltre agli eventuali accessori di diritto.

Lo stipendio come sopra sarà corrisposto dalla data dell'effettiva entrata in servizio di prova.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando valgano, in quanto applicabili, le norme contenute nel decreto Presidenziale 11 gennaio 1956, n. 16 e nel regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 dicembre 1956

Il Ministro ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *dicembre* 1956
Registro n. 6, *foglio n.* 9

ALLEGATO *A*.
(carta da bollo da L. 200)

ALLA DIREZIONE GENERALE DELL'A.N.A.S.
Via Monzambano, 10 ROMA

Il sottoscritto ., nato il .
a (prov. .), presa conoscenza del bando di concorso in data 5 dicembre 1956 per cinquecentocinquanta posti di allievo cantoniere in prova, domanda di parteciparvi, dichiarando di accettare tutte le condizioni contenute nel bando stesso.

Il medesimo dichiara altresì:

a) di essere . . . .
(nel caso che rivesta la qualifica di invalido di guerra, invalido civile, invalido del lavoro, orfano di guerra, partigiano, profugo, decorato ecc.);

b) di essere cittadino italiano;

c) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . (nel caso di non iscrizione, indicarne i motivi);

d) di non aver riportato condanne penali (in caso contrario, indicare quali e per quale reato);

e) di essere in possesso del titolo di studio di . . .;

f) di risiedere nel comune di .;

g) che la corrispondenza gli venga indirizzata all'indirizzo di

h) di essere attualmente alle dipendenze dell'Amministrazione di
(nel caso che il candidato sia già alle dipendenze di una Amministrazione statale);

i) di essere disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi residenza;

l) di voler sostenere la prova di scrittura in
(indicare la sede di proprio gradimento scegliendola fra quelle indicate nell'art. 8 del bando);

m) di aver già lavorato alle dipendenze dell'A.N.A.S. come operaio in aiuto ai cantonieri (indicare in quale strada e per quali periodi);

n) di essere figlio od orfano di cantoniere.

(Firma) . . . .
(la firma deve essere antenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza)

NB. — Alla domanda deve essere allegata una fotografia recente del candidato, applicata su carta bollata da L. 100, con firma autenticata dal sindaco o dal notaio; la firma del sindaco deve essere legalizzata dal prefetto e quella del notaio dal presidente del tribunale.

(62)

MINISTERO DELLE FINANZE

Diario delle prove scritte del concorso per esami a tre posti di allievo tecnico nel ruolo del personale tecnico, branca di servizio « Coltivazioni tabacchi », della carriera direttiva dell'Amministrazione dei monopoli di Stato.

In relazione all'art. 12 del decreto Ministeriale in data 12 ottobre 1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 280 del 5 novembre 1956, col quale fu indetto un concorso per esami fra laureati in scienze agrarie, a tre posti di allievo tecnico nel ruolo del personale tecnico, branca di servizio « Coltivazioni tabacchi », della carriera direttiva dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, si comunica che le prove scritte avranno luogo in Roma, presso il Palazzo degli Esami (via Girolamo Induno, 1) nei giorni 4 e 5 febbraio 1957 quelle obbligatorie, e nel successivo giorno 6 quella facoltativa di lingue estere.

Le anzidette prove avranno inizio alle ore 8 antimeridiane.

(110)

PREFETTURA DI VENEZIA

Graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Venezia

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VENEZIA

Visto il proprio decreto n. 40180 in data 26 gennaio 1955, con il quale venne indetto pubblico concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia al 30 novembre 1954;

Visto il decreto dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica n. 340.2.87/9488 del 13 maggio 1955, modificato con decreto n. 340.2.89/14092 del 4 gennaio 1956, con il quale venne nominata la Commissione giudicatrice del concorso predetto;

Visti i verbali relativi ai lavori svolti dalla Commissione di cui sopra;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento 11 marzo 1935, n. 281, sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle candidate risultate idonee nel concorso di cui alle premesse:

1. Munari Teresina punti 61,718 su 100
2. Corò Dorotea » 58,704 »
3. Ferrarese Lucia » 54,550 »
4. Caneschi Duilia » 54,328 »
5. Panizzolo Nereide » 54,318 »
6. Merlino Rosa » 53,712 »
7. Vanin Dolores » 53,625 »
8. Chiodi Elda » 53,484 »
9. Vescovi Giovannina Rosa » 53,406 »
10. Zonta Adriana » 53,287
11. Rizzetto Ida » 53,234 »
12. Ravenna Amalia » 53,206 »
13. Frattini Cristina » 53,156 »
14. Romani Fernanda » 53,078 »
15. Davanzo Elda » 52,812 »
16. Cavinato Laura » 52.753 »
17. Guaita Romana » 52,750
18. Tagliapietra Giuseppina » 52,675
19. Medvescek Zora » 52,568 »
20. Zuiani Alma » 52,487
21. Tumino Rosetta » 52,337
22. Pellicciotti Rina Flora » 52,281
23. Gastaldi Maria » 51,462
24. Ortini Rita » 51,284
25. Battagliarin Irma » 51,093
26. Linguerri Gigliola » 50,962
27. Roverato Silvana » 50,834
28. Giarratana Lucia » 50,550 »
29. Guardigli Maria » 50,390
30. Moscatelli Italina » 50,343
31. Toso Anna Clara » 50,062
32. Andermarcher Ancilla » 49,793 »
33. Ramina Luigia 49,487
34. Zago Flora » 49,471
35. Pengo Giuliana » 49,406
36. Engele Gertrude » 49,375
37. Fracasso Saida » 49,375
38. Candian Ida 48,125
39. Pellegrini Maria » 48,125
40. Donadon Marina » 48,081
41. Carniel Anna Maria » 48 —
42. Stivenallo Angela » 47,750 »
43. Gastaldi Giuseppina » 46,862 »
44. Momi Giustina punti 46,693 su 100
45. Martin Leda » 45,337 »
46. Gianoli Edda » 45,250 »
47. Dal Moro Angela » 45,243 »
48. Toniutti Anita » 45,131 »
49. Venturi Paola » 45 — »
50. Gianesin Lola Renata » 44,785 »
51. Fabula Lidia » 44,250 »
52. Galtarossa Livia » 44,218 »
53. Brassanin Iride » 43,906 »
54. Skinkierenko Carmen » 43 — »
55. Pitton Ida » 42,062 »
56. Ambrosi Sonia » 41,125 »
57. Jogna Prat Stella » 40,768 »
58. Pauro Elena » 40 — »
59. Rabbacchin Anna Maria » 38,468 »
60. De Tomas Lina » 38,275 »
61. Paveggio Silvana » 37,968 »
62. Mambelli Giuseppina » 35 — »

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e pubblicato, per otto giorni, all'albo della Prefettura ed a quello dei Comuni interessati.

Venezia, addì 7 dicembre 1956

Il prefetto: SPASIANO

(6529)

PREFETTURA DI IMPERIA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Imperia

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI IMPERIA

Visti i precedenti decreti di pari numero, in data 10 agosto 1956, con i quali è stata approvata la graduatoria degli idonei al concorso a posti vacanti di medico condotto nella provincia di Imperia, bandito il 28 luglio 1955, e sono stati dichiarati i vincitori delle singole condotte messe a concorso;

Considerato che il dott. Balatti Aldo, vincitore della condotta di Baiardo, ha rinunciato al posto;

Constatato, inoltre, che i dottori Giovanni Ramoino Battista, Attilio Chiodo e Giuseppe Viale hanno rinunziato alla suddetta condotta medica;

Viste le preferenze espresse dai candidati che seguono nella graduatoria i suddetti sanitari;

Vista la dichiarazione di accettazione della su accennata condotta da parte del dott. Leonardo Bessone;

Visto il regolamento sui concorsi sanitari approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 marzo 1934, n. 1265;

Decreta:

La condotta medica di Baiardo è assegnata al dott. Leonardo Bessone.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, nell'albo pretorio di questa Prefettura e del Comune interessato.

Imperia, addì 12 dicembre 1956

Il prefetto: PASSANNANTI

(6532)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.